

Fascicolo 2000.12.9/1994/2498

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Lenoncart S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano in Via Airaghi n. 120. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| CIP (Codice Identificativo Pratica) | SAUR180535                 |
| RAGIONE SOCIALE                     | Lenoncart S.r.l.           |
| C.F./P.IVA                          | 07883110152                |
| SEDE LEGALE                         | Milano, Via Airaghi n. 120 |
| SEDE OPERATIVA                      | Milano, Via Airaghi n. 120 |
| CODICE ATECO                        | 46.77.2                    |

**2. LOCALIZZAZIONE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Foglio catastale                 | 284   |
| Particella catastale             | Mappale n. 42   |
| Gauss Boaga x                    | 1505958   |
| Gauss Boaga y                    | 5035742   |
| Via/Piazza/Località              | Via Airaghi n. 120  |
| Comune                           | Milano  |
| Provincia                        | MI  |
| Tipologia autorizzazione         | <input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale)<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>art. 208 del D.lgs. 152/2006</b><br><input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001)<br><input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali) |
| Relativa a                       | <input type="checkbox"/> Nuovo impianto<br><input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Modifica</b>  |
| Data di rilascio autorizzazione: | 17 novembre 2017  |
| Scadenza autorizzazione :        | 17 novembre 2027  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Attività/processi | <input type="checkbox"/> Autodemolizione<br><input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R3)<br><input type="checkbox"/> Smaltimento<br><input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso”<br><input checked="" type="checkbox"/> R13<br><input checked="" type="checkbox"/> D15 |
|-------------------|---|

### 3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 3.07.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 103828) e completata in data 5.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 151559) su richiesta di documentazione integrativa del 6.07.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 105245);
- 3.2** Avvio del procedimento il 13.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 157887);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di variante non sostanziale non soggetta a verifica di V.I.A.;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perché trattasi di variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 13.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 157887) al 18.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 159998);

### 4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

#### 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

### 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

- i.** L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.691 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “Impianto di messa in riserva, deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti non pericolosi Adeguamento D.M. 188/2020” - tav. n. 01 del 4 ottobre 2021.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 9580/2017 del 17.11.2017:

- adeguamento al D.M. 188 del 2020;
- rinuncia all'operazione di recupero (R3) sui codici EER 150102, 191212.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R3), o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, carta e cartone plastica e legno. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

### 6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

#### 6.1 conferiti da terzi:

**6.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 180 mc;

#### 6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

**6.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 130 mc;

### 7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R3) sono pari a 20.000 tonnellate anno e 80 ton giorno quantitativo massimo;

### 8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

| Codice | DESCRIZIONE                   | AREA<br>STOCCAGGIO | OPERAZIONI |     |     |
|--------|-------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|
|        |                               |                    | R3         | R12 | R13 |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone | B                  | X          | X   | X   |



| Codice | DESCRIZIONE  | AREA<br>STOCCAGGIO | OPERAZIONI |     |     |
|--------|--|--------------------|------------|-----|-----|
|        |  |                    | R3         | R12 | R13 |
| 150102 | imballaggi in plastica   | E F1 F3 B1         |            | X   | X   |
| 150103 | imballaggi in legno  | B1 F1              |            | X   | X   |
| 150104 | imballaggi metallici   | B1 C D             |            | X   | X   |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi  | B B1               | X          | X   | X   |
| 150106 | imballaggi in materiali misti  | B B1               | X          | X   | X   |
| 150107 | imballaggi in vetro  | B1 G1              |            | X   | X   |
| 150109 | imballaggi in materiali tessili  | F1                 |            |     | X   |
| 160103 | pneumatici fuori uso   | E                  |            |     | X   |
| 160117 | metalli ferrosi  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 160118 | metalli non ferrosi  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 160119 | plastica   | B1 F1 F3           |            | X   | X   |
| 160120 | vetro  | B1 G1              |            | X   | X   |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti  | B1 I               |            | X   | X   |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 a 160213                                 | F1 I               |            |     | X   |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso  | I                  |            |     | X   |
| 170101 | cemento  | G                  |            |     | X   |
| 170102 | mattoni  | G                  |            |     | X   |
| 170103 | mattonelle e ceramiche   | B1 G               |            | X   | X   |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento mattoni mattonelle e ceramiche  | B1 G               |            | X   | X   |
| 170201 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137  | B1 F1              |            | X   | X   |
| 170202 | vetro  | B1 G1              |            | X   | X   |
| 170203 | plastica   | B1 F1              |            | X   | X   |
| 170302 | miscele bituminose   | G                  |            |     | X   |
| 170401 | rame bronzo ottone   | B1 C D             |            | X   | X   |
| 170402 | alluminio  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 170403 | piombo   | C D                |            | X   | X   |
| 170404 | zinco  | C D                |            | X   | X   |
| 170405 | ferro e acciaio  | B1 C D F3 F1       |            | X   | X   |
| 170406 | stagno   | C D                |            | X   | X   |
| 170407 | metalli misti  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 170411 | cavi   | B1 C D E1          |            | X   | X   |
| 170604 | materiali isolanti   | F1                 |            |     | X   |
| 170802 | materiali da costruzione a base di gesso   | H                  |            |     | X   |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di demolizione   | B1 G               |            | X   | X   |
| 191001 | rifiuti di ferro e acciaio   | B1 C D             |            | X   | X   |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi   | B1 C D             |            | X   | X   |
| 191201 | carta e cartone  | B                  | X          | X   | X   |
| 191202 | metalli ferrosi  | B1 C D F1 F3       |            | X   | X   |
| 191203 | metalli non ferrosi  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 191204 | plastica e gomma   | E F3 B1            |            | X   |     |
| 191205 | vetro  | B1 G1              |            | X   | X   |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137  | B1 F1              |            | X   | X   |
| 191212 | altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti   | F2 B1              |            | X   | X   |
| 200101 | carta e cartone  | B                  | X          | X   | X   |
| 200102 | vetro  | B1 G1              |            | X   | X   |
| 200110 | abbigliamento  | B1 F1              |            | X   | X   |
| 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 | I                  |            |     | X   |
| 200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137  | F1                 |            | X   | X   |
| 200139 | plastica   | B1 F1              |            | X   | X   |
| 200140 | metallo  | B1 C D             |            | X   | X   |
| 200307 | rifiuti ingombranti  | B1 F1              |            | X   | X   |

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

| Codice | DESCRIZIONE  | OPERAZIONI |     |
|--------|--|------------|-----|
|        |  | R13        | D15 |
| 191201 | carta e cartone  | X          | X   |
| 191202 | metalli ferrosi  | X          | X   |
| 191203 | metalli non ferrosi  | X          | X   |
| 191204 | plastica e gomma   | X          | X   |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137              | X          | X   |
| 191212 | altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti | X          | X   |

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;

#### 11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

**11.1** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

**11.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Impianto di messa in riserva, deposito preliminare, cernita e recupero di rifiuti non pericolosi Adeguamento D.M. 188/2020 - tav. n. 01 del 4 ottobre 2021", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

**11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

**11.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

**11.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

#### METALLI FERROSI E NON FERROSI

**11.4** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del

20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

**11.5** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

**11.5.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

**11.5.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

**11.5.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

**11.5.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

**11.5.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

**11.5.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;

**11.5.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

**11.5.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

**11.5.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

**11.5.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

**11.5.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

**11.5.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

**11.5.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;

**11.5.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;

**11.5.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;

**11.5.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;

**11.5.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);

**11.5.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche,

come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

- 11.5.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 11.5.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.5.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.5.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.5.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 11.5.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

## **RAEE**

**11.6** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

**11.7** l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;

- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 11.8** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;
- 11.9** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 11.9.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 11.10** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
  - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
  - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 11.11** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 11.12** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 11.13** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 11.14** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

## **CARTA**

- 11.15** i rifiuti di carta e cartone EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa) cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184, ter, comma 2 del D.Lgs. 152/06 se rispettano quanto previsto dal Decreto n. 188/2020 del 22/09/2020. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima;

**11.16** i rifiuti di carta e cartone sono qualificati come “carta e cartone recuperati” se risultano conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

| Parametri  | Unità di misura | Valori limite    |
|--|-----------------|------------------|
| Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti | -               | Norma UNI EN 643 |
| Rifiuti organici compresi alimenti                       | % in peso       | <0,1             |
| Componenti non cartacei                                  | % in peso       | Norma UNI EN 643 |

**11.17** il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

**11.17.1** accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

**11.17.2** esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;

**11.17.3** controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

**11.18** controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

| Parametri                   | Unità di misura | Valori limite |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Formaldeide                 | % in peso       | <0,1          |
| Fenolo                      | % in peso       | <0,1          |
| Nonilfenoli (NO)            | % in peso       | <0,1          |
| Nonilfenolietossilati (NPE) | % in peso       | <0,1          |

**11.18.1** pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

**11.18.2** stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

**11.18.3** procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;

**11.18.4** quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

**11.18.5** analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità;

**11.19** fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

**11.19.1** lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

**11.19.1.1** provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere ai codici ammessi per la produzione di carta e cartone recuperati (EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308);

**11.19.1.2** rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente ai rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;

**11.19.1.3** i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse a quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;

**11.19.1.4** quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;

**11.19.1.5** l'area di cui al punto precedente non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey,

vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;

**11.19.1.6** le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

**11.19.1.7** il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo;

**11.20** le verifiche sulla carta e cartone recuperati da effettuare sono:

**11.20.1** l'accertamento di conformità ai requisiti deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a **5.000 tonnellate**;

**11.20.2** l'accertamento dei requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;

**11.20.3** il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 188/2020, e' attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

**11.20.4** il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;

**11.20.5** il produttore conserva per un anno ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o UNI EN ISO 14001 ed ha fornito la documentazione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;

**11.21** l'impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

**11.21.1** Norma UNI EN 643;

**11.21.2** certificazione UNI EN ISO 9001;

## VARIE

**11.22** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

**11.23** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

**11.24** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

**11.25** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

- 11.26** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 11.27** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.28** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.29** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.30** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.31** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 11.32** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

## **12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Dr. Piergiorgio Valentini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi;